



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

Circolare n. 17

I.C. "SPEDALIERI-CASTIGLIONE"
Prot. 0000523 del 17/09/2024
VII (Uscita)

Al Personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Disposizioni su assenze per malattia, permessi retribuiti, ferie, permessi Legge 104/92, permessi brevi e ritardi.

Con la presente circolare si forniscono dettagliate disposizioni relative alla disciplina delle assenze per l'a.s. 2024/2025; si tratta di adempimenti che rappresentano **precisi obblighi di servizio e sono indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola.**

Si rende noto alle SS. LL. che qualsiasi tipologia di assenza dal servizio deve essere richiesta con congruo anticipo alla Dirigente scolastica. Il Personale Docente e ATA che abbia necessità di assentarsi per malattia, o per particolari motivi sopraggiunti, deve comunicare l'assenza in Segreteria, telefonicamente e con tempestività entro e non oltre le ore 7:40, anche quando l'orario di servizio abbia inizio in altra fascia oraria.

Tutte le richieste di assenza e/o permessi, anche dovuti a ritardi, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite Portale ARGO e comunicate tempestivamente ai Collaboratori della Dirigente e/o alle docenti Responsabili di plesso; l'Ufficio di segreteria non è autorizzato a ricevere domande in formato cartaceo o via email.

Le assenze non autorizzate dalla Scrivente o non formalizzate nei tempi e nei modi previsti saranno considerate assenze ingiustificate.

ASSENZA PER MALATTIA

Eventuali assenze per malattia o di proroga di malattia, devono essere comunicate all'Ufficio del Personale o al centralino tassativamente entro le ore 7.40 del giorno di assenza, indipendentemente dall'orario di ingresso del docente.

Immediatamente dopo si dovrà procedere ad inviare la richiesta tramite Portale ARGO e, appena possibile, comunicare il numero di certificato medico attribuito dall'INPS o copia del certificato rilasciato dal medico curante.

La visita medica di controllo, per la quale vige l'obbligo di farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, viene disposta secondo la normativa vigente relativa alle visite fiscali per i dipendenti pubblici. Nel caso in cui il personale, durante la malattia, si debba assentare per controlli medici o terapie è tenuto ad avvisare in forma scritta la Scuola all'indirizzo email CTIC8BG009@ISTRUZIONE.IT, facendosi rilasciare attestazione/certificato medico indicante giorno, luogo e orario della visita/terapia effettuata.

Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello della residenza deve, altresì, darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo in cui può essere reperito, per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009**

ASSENZA PERMESSI RETRIBUITI – FERIE

L'art. 15, comma 2, del CCNL 2007 per il personale a tempo indeterminato e l'art. 35 del CCNL 2019/2021 per il personale a tempo determinato, con contratto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, prevedono la fruizione, a domanda, nell'anno scolastico, di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere allegata alla richiesta. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, possono essere fruiti, **SOLO dal personale Docente a tempo indeterminato**, 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine *"alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti"*.

Dal disposto delle due norme (art. 15, comma 2 secondo periodo e art. 13, comma 9) si evince che, se i 6 giorni di ferie sono richiesti dal personale docente come *"motivi personali e familiari"*, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione, il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione *"non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti"*. **Si precisa che, in caso di richiesta o documentazione incompleta, la stessa verrà rigettata.**

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso retribuito per motivi personali/familiari **con almeno tre giorni di preavviso**; la richiesta avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse (organizzazione del servizio) e deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale.

Le SS.LL. dovranno, comunque, accertarsi che la Scrivente abbia autorizzato l'istanza prima di fruire dei permessi richiesti.

PERMESSI L. 104/1992

I permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 devono essere concordati con il Dirigente Scolastico, possibilmente con pianificazione mensile, ai fini dell'organizzazione del servizio, fatte salve motivate situazioni di urgenza; in tal caso, l'assenza dovrà essere comunicata, telefonicamente e con tempestività, entro e non oltre le ore 7:40. Di norma, la richiesta per la fruizione dei permessi suindicati deve pervenire alla Dirigente Scolastica con almeno 3 giorni di preavviso e, ove possibile, i permessi devono essere fruiti in giorni non ricorrenti (art. 15, comma 6 del CCNL 29.11.2007). Si ricorda al Personale interessato che, per poter fruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92, è necessario produrre tutta la documentazione completa attestante il diritto al godimento di tali benefici e presentarla presso gli Uffici di Segreteria.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

PERMESSI BREVI

Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda:

- **al personale Docente** brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore al giorno che si riferiscono ad unità minime orarie di lezione nei limiti di un monte ore annuo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (25 ore per i docenti della scuola dell'Infanzia, 24 per quelli della Primaria, 18 per i docenti della Sec. di I grado);
- **al Personale ATA**: 36 ore per anno scolastico, da fruire con permessi giornalieri che non possono superare la metà delle ore di servizio previste nella giornata.

La richiesta di permesso breve deve essere presentata preventivamente tramite Portale ARGO. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui il recupero non sia possibile per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Anche nel caso di permessi brevi, il richiedente è tenuto ad accertarsi che la Scrivente abbia autorizzato l'istanza di fruizione del permesso richiesto.

RITARDI SULL'ORARIO D'INGRESSO

Considerato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni riveste carattere prioritario su ogni altra attività, che la responsabilità grava sui singoli docenti durante il proprio orario e che, da disposizioni contrattuali "*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*"(art. 29 CCNL 2007), tutto il personale Docente è tenuto a rispettare scrupolosamente il proprio orario di servizio.

Il ritardo sull'orario di ingresso ha carattere di eccezionalità e deve in ogni caso essere preannunciato per le vie brevi (tramite comunicazione telefonica ai Collaboratori della Dirigente e/o alle docenti Responsabili di plesso).

Per ritardi superiori a 10 minuti, qualunque sia l'orario di ingresso del docente, si procede alla sostituzione dell'insegnante, che viene considerato assente per l'intera ora. Il Docente è tenuto, comunque, a comunicare l'assenza anche presso gli uffici di Segreteria, formalizzando la richiesta di permesso breve, soggetto a recupero, allegando giustificazione scritta del ritardo; in difetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Nessun Docente può lasciare incustodita la sezione, la classe o il gruppo classe durante il proprio orario senza aver avvisato la Dirigente o i suoi Collaboratori, ai fini della sostituzione, e senza aver formalizzato la richiesta di permesso; in difetto, sarà sottoposto a sanzione per mancata vigilanza e abbandono del posto di lavoro.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009**

ASSENZA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Tutte le attività di carattere collegiale di cui all'art. 29 del CCNL 2007, contenute nel Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio dei Docenti, sono obbligatorie.

La mancata partecipazione alle suddette attività, per casi improvvisi ed eccezionali, deve essere comunicata come richiesta di permesso breve e debitamente giustificata; in difetto di tale giustificazione, l'assenza viene considerata arbitraria e ingiustificata e la Dirigente Scolastica adotta i consequenziali provvedimenti.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA

Al personale ATA, secondo le disposizioni del C.C.N.L. 2019/2021, spettano i seguenti permessi:

- I 3 giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari, di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 2019/21, possono essere fruiti in permessi orari per un totale annuo di 18 ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

- I 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere fruiti in ore, per un totale mensile di 18 ore, ai sensi dell'art. 68 del vigente Contratto. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei suddetti permessi, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

- Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, ai sensi dell'art. 69 del vigente Contratto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

PERMESSI PER TESTIMONIANZE IN GIUDIZIO CIVILE E PENALE (per Docenti e ATA)

Il dipendente della scuola (docente e ATA assunto a tempo indeterminato e determinato anche per supplenza breve) chiamato a rendere testimonianza in un giudizio civile o penale non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito pena l'incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (art. 255 Codice di procedura civile; artt. 132 e 133 Codice di procedura penale).

- Nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "SPEDALIERI - CASTIGLIONE" – BRONTE (CT)
COD. MECCANOGRAFICO CTIC8BG009

- Nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Tutto il personale dell'Istituto è tenuto ad attenersi SCRUPOLOSAMENTE alle suddette disposizioni nello svolgimento delle proprie funzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagia Avellina



Firmato digitalmente da
Biagia Avellina
Qualifica: Dirigente
I.C. "Spedalieri-Castiglione" | Bronte (CT)